

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1474)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SANTONASTASO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1974

Riconoscimento per lo sviluppo della carriera del servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola

ONOREVOLI SENATORI. — Da un attento esame delle norme relativamente alla ricostruzione della carriera del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, appare evidente che tutti i servizi prestati, anche prima della immissione nei ruoli ordinari, sono considerati validi sia per lo sviluppo della carriera, sia per il trattamento di quiescenza che per quello della buonuscita.

Di contro, si rileva che il servizio di ruolo, prestato in altre amministrazioni statali, anche con qualifica o grado corrispondente o superiore, viene computato semplicemente per il trattamento di quiescenza e non per lo sviluppo di carriera.

Ciò ha determinato nei confronti di alcuni funzionari passati nella scuola, effetti nettamente negativi. Per rendersene conto basta prendere in esame qualche caso pratico: per un insegnante che abbia prestato 20 anni di servizio non di ruolo e 20 anni di ruolo, viene ricostruita la carriera con 40 anni di servizio utile sia per la carriera medesima, sia per la

pensione e la buonuscita; invece un insegnante che abbia prestato 20 anni di servizio di ruolo in altra amministrazione statale, con funzione direttiva (in posti cui si accede con diploma di laurea e attraverso regolare, pubblico concorso) ed ha prestato 20 anni di servizio come docente di ruolo, non può ottenere la ricostruzione con 40 anni validi solamente per la quiescenza. Per la carriera sono riconosciuti validi solo 20 anni e non sono considerati utili i servizi prestati in altre amministrazioni statali.

Da un punto di vista etico-giuridico un funzionario che ha servito lo Stato per ben 40 anni, sia pure esplicando funzioni direttive in rami diversi dell'amministrazione, ha pieno diritto al riconoscimento di tutti gli anni di servizio agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza.

Si rende, pertanto, opportuno l'emanazione della seguente legge integrativa che, peraltro, non apporterà apprezzabili ripercussioni in ordine economico-finanziario, dato anche il numero limitato degli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tutti i servizi prestati nei ruoli ordinari delle Amministrazioni dello Stato, in posti in cui si accede con prescritto titolo di studio ed attraverso regolare, pubblico concorso, sono riconosciuti validi agli effetti della ricostruzione della carriera, della quiescenza e della previdenza per il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola.

A tal fine i servizi di ruolo saranno equiparati a quelli svolti con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori nella carriera cui si accede con corrispondente titolo di studio.